



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di NAPOLI

Sezione specializzata in materia d'impresa

Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Nicola Graziano Relatore	Presidente
dott. Ilaria Grimaldi	Giudice
dott. Viviana Criscuolo	Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al **n. 4586/2020 R. Gen. Aff. Cont.**, ed avente ad oggetto:
“impugnazione lodo arbitrale” e pendente

TRA

MIRKO NASTRI, rappresentato e difeso, come da procura in calce alla citazione in riassunzione, dall'avv. Gianluca Fuschetti, con lui elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Caserta alla Piazza Vanvitelli, 26

PARTE ATTRICE

CONTRO





DOMENICO DE MASI, rapp.to e difeso, giusta mandato allegato alla memoria di costituzione e difesa, dall'avv. Giuseppe Di Fratta col quale elettivamente domicilia in Caserta alla via Caduti sul Lavoro n. 109

PARTE CONVENUTA

NONCHÉ CONTRO

DIESIS S.R.L., in persona del curatore speciale p.t., Avv. Vincenzo D'Agostino, nominato con provvedimento del 07.05.2019 dall'Arbitro Unico, Notaio Enrico Matano – quale procuratore di se stesso ed elett.te domiciliato in Caserta alla Via Pigna n. 70

PARTE CONVENUTA

Conclusioni: come in atti.

Rimessa in decisione in data 24 gennaio 2023 senza la previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto in riassunzione ritualmente notificato, a seguito dell'ordinanza di incompetenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la odierna parte attrice Mirko Nastri riassumeva il giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, al fine impugnare il Lodo Arbitrale emesso in data 6 giugno 2019, dall'Arbitro Unico, Notaio Enrico Matano, nel procedimento arbitrale tra il signor Mirko Nastri, nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore* della Diesis s.r.l. e il signor Domenico De Masi.

In effetti proposta domanda giudiziale innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, l'odierno attore Mirko Nastri aveva impugnato il Lodo Arbitrale emesso in data 6 giugno 2019, dall'Arbitro Unico, Notaio Enrico Matano, eccependo l'incompetenza dell'Arbitro Unico alla decisione della controversia nascente tra i soci e l'organo amministrativo ai sensi dell'art. 13 dello Statuto della Diesis s.r.l., con conseguente eccesso di potere dell'Arbitro Unico per aver





pronunciato il lodo al di fuori dei limiti della clausola compromissoria; in via subordinata, aveva rilevato la nullità del lodo Arbitrale emesso in data 6 giugno 2019 dall'Arbitro Unico, Notaio Enrico Matano, attesa la mancata instaurazione e legale prosecuzione del procedimento arbitrale in ragione dell'inesistenza della notifica della domanda di Arbitrato da parte del signor Domenico De Masi al signor Mirko Nastri, con conseguente violazione del principio del contraddittorio; in via gradata, aveva eccepito la nullità ovvero annullabilità del lodo Arbitrale emesso in data 6 giugno 2019, dall'Arbitro Unico, Notaio Enrico Matano, per *errores in iudicando in iure*, in ragione della violazione di norme inderogabili ovvero di norme imperative poste a tutela dell'ordine pubblico; ancora, in via ulteriormente gradata, la nullità ovvero l'annullabilità del lodo Arbitrale emesso in data 6 giugno 2019, dall'Arbitro Unico, Notaio Enrico Matano, per errore essenziale ai sensi dell'art. 1428 c.c.; in via subordinata, la nullità ovvero l'annullabilità del lodo Arbitrale emesso in data 6 giugno 2019, dall'Arbitro Unico, Notaio Enrico Matano, per eccesso dei limiti del mandato.

In quella sede con comparsa depositata in data 23 dicembre 2019, si era costituito il signor Domenico De Masi il quale aveva eccepito, in via pregiudiziale, l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda per proponibilità della stessa innanzi alla Corte d'Appello o in via gradata innanzi al Tribunale Civile di Napoli Sezione specializzata in materia di impresa; in via preliminare, l'inammissibilità dell'eccezione della nullità del lodo per incompetenza dell'arbitro sulla controversia per tardività dell'eccezione stessa nonché della violazione del principio del contraddittorio; nel merito e in ogni caso, il rigetto della domanda in quanto illegittima e infondata con conseguente conferma della legittimità, correttezza e dell'efficacia del lodo impugnato e condanna del Nastri Mirko al pagamento della somma prevista dal lodo a titolo di risarcimento del danno a favore del De Masi.

Con comparsa depositata in data dicembre 2019, si era pure costituita la DIESIS s.r.l. in persona del curatore speciale, Avv. Vincenzo D'Agostino, il quale





aveva rilevato in pregiudiziale e preliminare, la natura rituale dell'arbitrato oggetto di contestazione e, per l'effetto, l'incompetenza funzionale; nel merito, ed in ogni caso, aveva chiesto il rigetto delle domande attoree perché infondate e pretestuose per i motivi su esposti, non essendo il lodo impugnato affetto da alcun vizio di nullità e/o annullabilità.

Sciogliendo la riserva assunta alla prima udienza del 21 gennaio 2020, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, G.U. dott.ssa Sodano, *qualificato l'arbitrato come irrituale*, ha ritenuto l'incompetenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per essere competente il Tribunale di Napoli – sezione specializzata in materia di impresa, *per il semplice rilievo per cui l'impugnazione del lodo irrituale segue le normali regole di competenza, anche per materia, sicché lo stesso deve essere impugnato innanzi al Tribunale competente*. Pertanto, ha dichiarato *il difetto di competenza del Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere in favore del Tribunale ordinario di Napoli – sezione specializzata imprese*, compensando integralmente le spese di lite.

Orbene dinnanzi al Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, venivano riproposte le stesse domande ed eccezioni preliminari e pregiudiziali come sopra riportate.

Tentata più volte la conciliazione della lite, stante la natura documentale della stessa, la causa veniva assegnata in decisione all'udienza del 24 gennaio 2023, senza la previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

In via del tutto preliminare deve essere affrontata l'eccezione di inammissibilità dell'azione proposta dalla odierna parte attrice come sollevata dai convenuti. Questi ultimi, infatti, nel sostenere la natura di sentenza del lodo arbitrale impugnato hanno ritenuto l'applicazione dell'art. 828 c.p.c., secondo il quale *“L'impugnazione per nullità si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla Corte d'Appello nel cui distretto è la sede dell'arbitrato”* per cui il lodo andava impugnato innanzi alla Corte d'Appello





deducendo, appunto che il procedimento giurisdizionale in oggetto era da dichiarare assolutamente improcedibile e/o inammissibile.

Osserva il Collegio che l'eccezione coglie nel segno derivando da ciò la inammissibilità dell'impugnazione proposta innanzi al Tribunale di Napoli – Sezione specializzata in materia di impresa e con conseguente assorbimento di ogni altra questione pregiudiziale e preliminare di rito e di merito.

In effetti va ritenuta che la decisione oggi impugnata e contenuta nel lodo arbitrale ha natura di sentenza dovendosi qualificare l'arbitrato come rituale e non come irrituale secondo la prospettazione di parte attrice.

Questa ultima, proprio per dar conto della sua ricostruzione, ha sostenuto la natura di arbitrato irrituale previsto dalle parti secondo le seguenti argomentazioni.

In primo luogo il riferimento all'art. 13 dello Statuto della Diesis s.r.l. che a suo dire disciplina in maniera inequivocabile il procedimento arbitrale, a suo dire senza possibilità di equivoci interpretativi, prevedendo che l'arbitrato è irrituale e l'arbitro giudicherà secondo diritto, nel rispetto del principio del contraddittorio. Sostiene la parte attrice che dal tenore della clausola compromissoria si evince che, quanto alla volontà delle parti di composizione della controversia in via amichevole, le parti hanno espressamente qualificato l'arbitrato come irrituale e, a nulla vale il fatto che abbiano stabilito che la decisione dovesse essere adottata secondo diritto e nel rispetto del principio del contraddittorio.

La tesi non coglie nel segno se solo si fa riferimento ai criteri di interpretazione che di volta in volta ha proposto la giurisprudenza di legittimità.

Secondo gli ermellini, infatti, la qualificazione dell'arbitrato come rituale o irrituale deve desumersi da un complesso di elementi, quali il dato testuale, la volontà delle parti e il comportamento delle stesse e cioè se mediante la previsione della clausola compromissoria esse abbiano voluto ottenere la





pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di una sentenza oppure se abbiano inteso affidare all'arbitro la soluzione di controversie solo attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro stessa volontà.

Orbene la Corte di Cassazione ha appunto affermato che nella giurisprudenza di legittimità, ai fini del discrimine tra le due figure, si è ritenuto che non possono essere ritenuti elementi decisivi per configurare l'arbitrato irrituale e per escludere quello rituale nè il conferimento agli arbitri della potestà di decidere secondo equità, ovvero nella veste di amichevoli compositori (non essendo tale specificazione del criterio di definizione della controversia incompatibile con l'arbitrato rituale, nel quale ben possono gli arbitri essere investiti dell'esercizio di poteri equitativi), nè la preventiva attribuzione alla pronuncia arbitrale del carattere della inappellabilità (ipotizzabile anche con riferimento al lodo da arbitrato rituale, ex art. 829 c.p.c.), nè la previsione di esonero degli arbitri da formalità di procedura (previsione non incompatibile con l'arbitrato rituale, a norma dell'art. 816 c.p.c.), dovendosi invece valorizzare, ai fini di una corretta lettura della volontà delle parti nel senso dell'arbitrato rituale, espressioni terminologiche congruenti con l'attività del "giudicare" e con il risultato di un "giudizio" in ordine ad una "controversia" (Cass. n. 833 del 1999; in tema di "arbitrato rituale di equità" Cass. n. 10805 del 2014). Al fine di distinguere tra arbitrato rituale e irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria con riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell'arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte dall'arbitrato rituale quanto all'efficacia esecutiva del lodo e al regime delle impugnazioni (Cass. n. 11313 del 2018).

In concreto, allora, al di là del dato testuale va ritenuto che dalla mera lettura dell'art. 13 dello Statuto si evince chiaramente la volontà delle parti era





quella di prevedere un rito arbitrale nella forma di quello irrituale (cioè libero), ma che nella sostanza la pronuncia del lodo dovesse avvenire secondo diritto, ossia un lodo con efficacia di sentenza proprio del rito dell'arbitrato rituale.

In effetti la qualificazione in termini di ritualità o irritualità dell'arbitrato non può prescindere da un'attenta analisi della clausola compromissoria così come formulata dalle parti. Deve ricordarsi tuttavia che - sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale dominante (secondo l'indirizzo costante della Cassazione, cfr. per tutte, Cass., Sez. III civ., 12 novembre 1994, n. 6202, *l'interpretazione della clausola compromissoria e del compromesso, alla stregua di ogni altra espressione della volontà delle parti, spetta esclusivamente al giudice di merito, dovendosi all'uopo esaminare circostanze di fatto, valutare comportamenti, accertare il significato grammaticale delle espressioni usate ed indagare circa la comune intenzione delle parti. Pertanto, la decisione sul punto, se basata su un'esatta applicazione delle regole di ermeneutica e correttamente motivata, non è soggetta a controllo in sede di legittimità*) - l'indagine dell'interprete non può fermarsi alla superficie delle espressioni letterali adottate, ma deve accertare la concreta volontà negoziale che ad essa sottende.

In tale ottica, se da un lato viene generalmente affermata la ritualità dell'arbitrato quando nella clausola compromissoria compaiono espressioni come controversia, giudizio, giudicare (quest'ultima espressione declinata in tutte le forme verbali).

Nella fattispecie in esame è evidente che le parti abbiano deciso di derogare all'arbitrato rituale stabilendo la irritualità della procedura, nel senso di esonerare gli arbitri dalle norme di procedura, e di prevedere un lodo cd. rituale con efficacia di sentenza, chiedendo appunto all'Arbitro di “[...] giudicare [...]”.

Va aggiunto che ai fini della individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso il lodo, ciò che conta è, altresì, la natura dell'atto in concreto posto in essere dagli arbitri, più che la natura dell'arbitrato come prevista dalle parti (Cass. civ.08.11.2013 n.25258).





Nella caso *de quo* si rileva che l'Arbitro ha sostanzialmente qualificato l'arbitrato come rituale nella decisione, adottato un lodo secondo diritto con effetti tipici di una sentenza anche nella forma. Infatti il lodo in esame non propone una soluzione transattiva o conciliativa, ma statuisce un diritto, afferma e accerta delle responsabilità e stabilisce una condanna al pagamento.

Per cui anche attraverso l'analisi della natura dell'atto adottato dall'arbitro è evidente che l'impugnazione del lodo doveva essere proposta dinanzi alla Corte d'Appello anziché innanzi al Giudice ordinario, il quale, a questo punto, deve limitarsi a dichiarare la inammissibilità dell'impugnazione, non potendo emettere una pronuncia di incompetenza con termine per la riassunzione dinanzi al Giudice reputato competente, stante la inapplicabilità della *translatio iudicii* nel caso di incompetenza per grado.

In conclusione se ne ricava la inammissibilità dell'azione proposta stante la natura del lodo come sentenza che imponeva l'impugnazione dello stesso innanzi alla Corte d'appello nel termine di 90 giorni dalla notifica. Restano assorbiti tutti gli altri motivi di doglianza.

Sussistono certamente i presupposti per la integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio, volendo il Collegio esaltare la difficile attività interpretativa che è stato chiamato a porre in essere in relazione alla interpretazione delle clausola statutaria sopra richiamata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Mirko Nastri nei confronti di Domenico De Masi e Diesis S.r.l. così provvede:

- 1) dichiara inammissibile l'azione come proposta da Mirko Nastri;
- 2) dichiara compensate le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Napoli, lì 8 marzo 2023.





Il Presidente estensore

dott. Nicola Graziano

Arbitrato in Italia

